

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella G.U. n. 147 del 25/06/2008, S. O. n.152, **convertito in Legge e già in vigore**, introduce **alcune modifiche al Testo Unico per la Sicurezza**.

Con l'articolo 39 comma 12 interviene sull'apparato sanzionatorio del testo unico abrogando la sanzione amministrativa [da 2.500 a 10.000 euro] per il datore di lavoro/dirigente che non si curino di fornire i lavoratori in attività' in regime di appalto e di subappalto di un **tesserino di riconoscimento**.

Con l'articolo 41 commi 11 e 12 esclude dai motivi validi per la sospensione dell'attività da parte dell'autorità ispettiva la **violazione della normativa sull'orario di lavoro**.

RLS: ricordiamo che il Testo Unico prevede una maggiore importanza e coinvolgimento reale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i cui nomi vanno **indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi** e vanno **comunicati annualmente all'INAIL**. Le aziende dove gli RLS non vengono eletti dai lavoratori o nelle rappresentanze sindacali saranno "seguite" dagli RLS territoriali o di comparto, le cui attività saranno finanziate con un fondo a cui contribuiranno le aziende stesse. L'elezione degli RLS avverrà in un giorno definito in tutta Italia (Election day), presumibilmente in occasione della settimana europea della sicurezza (in Ottobre). Per le aziende ancora sprovviste di RLS sarà quindi opportuno provvedere a organizzare momenti informativi per i lavoratori volti a diffondere la conoscenza sul ruolo e le prerogative di tale figura, verificando la disponibilità ad eventuali candidature.

IN EVIDENZA

Abrogato l'art. 13 del DM 37/08 (regolamento che ha riordinato la disciplina in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) che riportiamo di seguito:

Art. 13 I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

La Fiom Cgil ha pubblicato il parere di Olivia Bonari docente dell'Università di Milano e della Consulta giuridica della Cgil, e di Lorenzo Fascina dell'Ufficio giuridico e della Consulta giuridica della Cgil sulla richiesta da parte delle aziende di accertamenti obbligatori **per verificare l'assunzione o meno da parte dei lavoratori di alcol e sostanze stupefacenti**.

Secondo il parere, in questa fase transitoria, definita dall'art. 13 dell'intesa di cui alla Conferenza unificata Stato-Regione dell'ottobre 2007, **non è possibile, per il medico competente, effettuare i controlli sull'uso di sostanze stupefacenti**. Tali controlli dovranno essere effettuati in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate.

Con Decreto del 9 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito le modalità di tenuta e conservazione del **Libro Unico del lavoro** e la disciplina del relativo regime transitorio. **Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati**.



AMBIENTE

UnionCamere, diritti di segreteria imprese iscritte Albo gestori

Il diritto di segreteria per iscrizione e modifiche per le imprese ex articolo 212 del Dlgs 152/2006 ammesse alla iscrizione all'Albo gestori ambientali tramite comunicazione è stato fissato dal Dm Sviluppo economico 16 giugno 2008 in 10 euro.

Diritti di segreteria per vidimazione Registro di carico scarico rifiuti

Con il nuovo decreto ministeriale 16/6/2008 concernente «*Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B*» (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/6/2008) sono stati rivisti gli importi relativi al diritto di segreteria dovuto alle Camera di Commercio per la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti, che è stato portato a 25 euro (invece dei 30 euro dovuti in precedenza).

Reach: Istruzioni per l'uso

Il Regolamento Reach prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità europea (come tali o facenti parte di un preparato o rilasciate intenzionalmente da articoli) in quantitativi superiori a 1 ton/anno per produttore/importatore. Inoltre prevede l'autorizzazione di talune sostanze quali cancerogeni, mutageni, persistenti e bioaccumulabili e restrizioni all'uso per altre.

Il primo passo da compiere per individuare gli adempimenti relativamente al Regolamento Reach è chiarire il proprio ruolo all'interno della catena di approvvigionamento, ovvero chiarire se si è produttori, importatori o utilizzatori a valle e se si è produttori di articoli. Per escludere il ruolo di importatori è sufficiente verificare che tutte le sostanze impiegate vengano comprate all'interno della Comunità, per il ruolo di produttori bisogna considerare anche le sostanze prodotte mediante reazioni chimiche di processo. Il produttore di articoli è invece chi assembla un articolo all'interno della Comunità, e l'articolo è definito come un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Si riportano di seguito i principali adempimenti per le 3 categorie di soggetti coinvolti dalla normativa:

<i>Produttore/Importatore</i>	<i>Produttore di articoli</i>	<i>Utilizzatore a valle</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Preregistrazione delle sostanze prodotte o importate in quantitativi > 1 tonnellata/anno entro 1/12/2008 • Registrazione sostanze prodotte o importate in quantitativi > 1 tonnellata/anno secondo calendario • Elaborazione di una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per le sostanze prodotte o importate in quantità > 10 t/anno • Elaborazione schede di sicurezza aggiornate • Adozione adeguate misure di gestione del rischio per gli usi identificati, raccomandati nella Scheda di sicurezza • Autorizzazione per le sostanze soggette 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione eventuali sostanze contenute negli articoli e intenzionalmente rilasciate durante il loro utilizzo (ad es. il profumo nei diffusori di profumo) • Notifica per le sostanze soggette all'autorizzazione contenute negli articoli in percentuale superiore a 0,1% p/p anche se non intenzionalmente rilasciate 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle (a monte nella catena) che gli fornisce una sostanza l'uso che intende fare di quella sostanza, al fine di renderlo un uso identificato (Se sceglie di non comunicare l'utilizzo a monte, deve comunicarlo all'Agenzia). • Se il fabbricante/importatore non è in grado di includere tale uso come uso identificato, l'utilizzatore a valle è tenuto alla predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). • Trasmissione dell'informazione ricevuta ai soggetti a valle nella catena di approvvigionamento • Comunicazione a monte di ogni nuova informazione emersa in merito ai rischi • Rispetto delle autorizzazioni e delle restrizioni (eventuale attivazione di una procedura di autorizzazione in proprio)

Per ulteriori informazioni o analisi di casi specifici SCSA è a Vostra disposizione.

